



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 110/15/CSP

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1,
DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO
D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 156/DDA/GDS – <http://www.cineas.it>)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 giugno 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b*), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”, di seguito denominata anche *legge sul diritto d'autore*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza n. DDA/356 e relativi allegati, acquisita con prot. n. DDA/0000897 del 4 maggio 2015, è stata segnalata dalla signora Barbara Monda, in qualità di titolare dei diritti d'autore, la presenza, sul sito internet <http://www.cineas.it>, alle pagine *internet* http://www.cineas.it/lib/att/pag/449/ReportOsservatorioRM-PMI-1Ed-01_02_13.pdf, <http://www.cineas.it/lib/att/pag/603/SecondoOsservatorioRMPMI-risultati.pdf> e <http://www.cineas.it/lib/att/pag/603/sintesi-2ed-osservatorio-riskPMI.pdf>, di tre opere di carattere editoriale denominate, rispettivamente, “*Osservatorio Risk Management nelle PMI italiane - 1 edizione*”, “*Osservatorio RM nelle PMI italiane - 2 ed. Risultati*”, “*Il Risk Management nelle PMI italiane - II ed*”, diffuse in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633;
2. dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza n. DDA/356, è emerso che, alle pagine internet sopraindicate, sono effettivamente presenti le opere oggetto di istanza, diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16, della legge n. 633 del 1941;
3. dalle verifiche effettuate sul sito oggetto della predetta istanza è risultato altresì quanto segue: il nome a dominio risulta registrato verosimilmente dalla società Artera S.r.l., con sede in via E. Bossi 12, 6830 Chiasso, Svizzera, indirizzo di posta elettronica info@beebeeweb.com, per conto del Politecnico di Milano con sede in Milano, Piazza Leonardo da Vinci n. 32, cap. 20133, indirizzo di posta elettronica certificata pecateneo@cert.polimi.it; mentre l'indirizzo *email* fornito dal sito internet oggetto di istanza è info@cineas.it; i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Swisscom (Switzerland) Ltd., con sede in Berna, Svizzera, CH-3050, indirizzo di posta elettronica engineering@ip-plus.net e i server impiegati risultano afferenti alla società Bee Bee Web Sa, con sede in Svizzera e localizzati a Chiasso;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Con comunicazione del 13 maggio 2015 (prot. n. DDA/0001076), la Direzione ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 156/DDA/GDS relativo alla predetta istanza, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41;
5. considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito <http://www.cineas.it> oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e alla società cui sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi, decorrenti nel caso di specie dal 13 maggio 2015, Cineas ha presentato controdeduzioni in merito al presente procedimento. In particolare, nella citata memoria si eccepisce quanto segue:
 - a) «*Cineas è un consorzio senza scopo di lucro fondato nel 1987 dal Politecnico di Milano, dall'odierna ANIA, da alcune primarie compagnie di assicurazione, da alcune associazioni di categoria e dalla Stazione Sperimentale per i Combustibili del Ministero dell'Industria. [...] Il 19 maggio 2004 Cineas e il Politecnico di Milano hanno stipulato una convenzione per l'istituzione nel Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano della Cattedra Cineas di Global Risk Management (la "Cattedra Cineas"), che Cineas si è impegnata a finanziare per un periodo di dieci anni e per un importo complessivo di Euro 310.000 soggetto a indicizzazione. [...] Ebbene, in casi come quello presente, nei quali un soggetto è il committente di un'opera, i diritti sulla stessa spettano al committente, che l'ha finanziata. Come affermato anche in giurisprudenza, infatti, nel contratto d'opera: "il dovere del prestatore si attua [...] con il compimento dell'opera che necessariamente passa in proprietà del committente come bene materiale oggetto del contratto" (Trib. Milano, 24 aprile 1992, IDA, 1993, p. 273; in senso analogo cfr. Cass. 23 dicembre 1982, n.7109, Giust. Civ. Mass., 1982, fasc. 12). E del resto: "nell'opera su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della realizzazione dell'opera [...]" (Trib. Milano, 19 febbraio 2010, AIDA, 2010, 1378). È quindi chiaro che i diritti sui risultati delle due edizioni dell'Osservatorio sul risk management, vale a dire le relazioni oggetto del presente procedimento, spettano*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a Cineas, che tali ricerche e relazioni ha finanziato. E ciò non solo in base alla disciplina in materia di contratto d'opera, ma anche in base ai patti espressamente contenuti nella Convenzione. Infatti l'art. 4 della Convenzione prevede che il Politecnico di Milano citi sempre il finanziamento Cineas, in tutte le comunicazioni ufficiali relative alle attività della Cattedra Cineas, quale elemento che ne ha reso possibile l'attivazione. Ulteriori forme grafiche tese a evidenziare il finanziamento sarebbero poi state adottate con il consenso di Cineas». Conclusivamente, “[c]iò esclude tra l'altro che la dottoressa Barbara Monda possa essere considerata la titolare dei diritti d'autore sulle relazioni in questione, nonostante essa si sia dichiarata tale nella sua segnalazione. La dottoressa Barbara Monda ha semplicemente partecipato, al pari di altre persone, alla realizzazione delle relazioni per conto del Politecnico di Milano, e non a titolo autonomo. Si veda a questo proposito la pagina internet del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, del quale la dottoressa Barbara Monda risulta essere una collaboratrice. E come noto i diritti d'autore sulle opere realizzate dai dipendenti e collaboratori (indipendentemente dalla tipologia contrattuale adottata) spettano al datore di lavoro, in questo caso il Politecnico di Milano, il quale a sua volta ha trasmesso tali diritti a Cineas in virtù del rapporto di finanziamento volto proprio alla realizzazione di tali ricerche e relazioni”;

- b) in subordine, Cineas osserva altresì che lo stesso “*ha infatti direttamente partecipato sia allo studio sia all'esecuzione dell'Osservatorio, acquisendo quindi i diritti sui risultati dello stesso non solo in quanto committente finanziatore (ciò che peraltro sarebbe già di per sé sufficiente) ma anche come co-autore. [...] Conseguentemente, in forza del rapporto quantomeno di comunione sui diritti d'autore, Cineas ha il diritto di utilizzare il materiale oggetto del presente procedimento sul proprio sito internet anche a prescindere da qualsiasi autorizzazione degli altri contitolari, siano essi il Politecnico (che comunque ha confermato il suo benessere) e/o la dottoressa Monda (anche se quest'ultima, [...] non può vantare diritti propri sulla diffusione delle relazioni oggetto del presente procedimento)*”;
- c) in virtù dei motivi sopra esposti, Cineas chiede all'Autorità di disporre l'archiviazione del presente procedimento;
7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, si evidenzia che alle pagine internet http://www.cineas.it/lib/att/pag/449/ReportOsservatorioRM-PMI-1Ed-01_02_13.pdf, <http://www.cineas.it/lib/att/pag/603/SecondoOsservatorioRMPMI-risultati.pdf> e <http://www.cineas.it/lib/att/pag/603/sintesi-2ed-osservatorio-riskPMI.pdf>, sono accessibili le opere denominate, rispettivamente, “*Osservatorio Risk Management nelle PMI italiane - 1 edizione*”, “*Osservatorio RM nelle PMI italiane - 2 ed. Risultati*”, “*Il Risk Management nelle PMI italiane - II ed*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RILEVATO che da quanto rappresentato il Politecnico di Milano e il consorzio Cineas hanno stipulato una convenzione per l'istituzione presso il Dipartimento di Ingegneria Gestionale della Cattedra Cineas di *Global Risk Management*, nel cui scopo rientra, tra l'altro, lo svolgimento di studi e ricerche volti ad innovazione tecnologica nei campi di propria competenza. Le relazioni oggetto del procedimento sono state commissionate e redatte nell'ambito di tale convenzione;

CONSIDERATO che, in via generale, nei casi di opera su commissione, i diritti d'autore spettano al soggetto nel cui interesse le opere sono state realizzate, il quale tipicamente sostiene i costi per l'ottenimento del risultato creativo, e ciò, sia con riferimento al contratto di lavoro subordinato, avente ad oggetto la realizzazione a favore e nell'interesse del datore di lavoro, sia con riferimento a quello di lavoro autonomo avente il medesimo oggetto. Tale principio è stato più volte affermato dalla giurisprudenza con specifico riferimento al diritto d'autore. Ad esempio, secondo Cass. civ. Sez. lavoro, 1 luglio 2004, n. 12089, *“I diritti di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, realizzata dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni, o su istruzioni impartite dal datore di lavoro, spettano al datore, in forza del contratto di lavoro e pur in mancanza di stipulazione del contratto di edizione, salvo che le parti non abbiano pattuito diversamente, anche in sede collettiva, con onere della prova a carico del lavoratore”*; secondo Trib. Milano, 19 febbraio 2010, AIDA, 2010, n. pub. 972, citata nelle memorie, *“nell'opera su commissione i diritti di utilizzazione economica sono acquisiti dal committente in via derivativa direttamente ed immediatamente, per effetto della realizzazione dell'opera”*; infine, secondo Trib. Firenze, 18 settembre 2006, AIDA, n. pub. 1210, in base ad un principio generale valido anche per il diritto d'autore, l'imprenditore acquista i diritti patrimoniali d'autore inerenti ai risultati del lavoro dipendente;

CONSIDERATO che, il soggetto istante non ha apportato elementi di fatto o di diritto tali da consentire una diversa ricostruzione del rapporto di collaborazione intercorrente tra lo stesso e il Politecnico di Milano, non soddisfacendo l'onere della prova ad esso incombente in base alla sopracitata pronuncia della Cassazione. Conseguentemente Cineas avrebbe acquistato i diritti d'autore sulle opere dell'ingegno commissionate al Politecnico di Milano;

CONSIDERATO che, alla luce delle memorie presentate da Cineas, detto Consorzio, oltre a finanziare la realizzazione delle opere oggetto di istanza, ha partecipato anche alla loro esecuzione, acquisendo pertanto la qualità di coautore. A tal proposito, l'art. 10 della legge sul diritto d'autore, al primo comma, prevede che *“se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori”*. La stessa disposizione al terzo comma, prevede che *“sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione”*. Da ciò discende che, a prescindere dalla titolarità delle opere contestate, Cineas eserciterebbe legittimamente i



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

propri diritti d'autore in base al citato articolo ed alle norme del codice civile in materia di comunione, di cui agli artt. 1100 e ss. c.c.;

RITENUTO, pertanto, che le opere sono diffuse legittimamente sul sito oggetto dell'istanza;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti ai sensi dell'art. 8, comma 1, del *Regolamento*.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 17 giugno 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani